

ORMATIVA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022

NUOVA I. M. U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'articolo 1 commi 738 della L. 160/2019 ha abrogato L'Imposta Unica Comunale IUC salvo le norme relative alla Tassa Rifiuti. Pertanto la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) non viene più applicata e viene disciplinata la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) (riferimento art. 1 commi dal 739 al 783).

Di seguito si riassumono le norme per l'applicazione dell'Imu evidenziando le novità rispetto all'anno precedente:

In merito, si confermano altresì le seguenti esenzioni/agevolazioni:

Determinazione della base imponibile:

A) Fabbricati

Si prende a riferimento la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori in base alla seguente tabella:

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (escluso A/10 – uffici) – C/2 – C/6 – C/7	160
B – C/3 – C/4 – C/5	140
A/10 – D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero (ristrutturazione) a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile.

B) Aree fabbricabili

Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il Comune di San Daniele del Friuli con Deliberazione di Consiglio n. 23 del 14/03/2018, ha stabilito che, ai fini dell'accertamento I.M.U. delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini I.C.I. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/05/2005.

C) Terreni agricoli

Nel Comune di San Daniele del Friuli i terreni agricoli sono esenti dall'I.M.U. L'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9/1993.

Aliquote applicabili

Per il Comune di San Daniele del Friuli per il 2022 sono confermate le seguenti aliquote, già applicate per l'anno 2021 (delibera Consiglio Comunale n. 5 del 23.02.2022):

- aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,40%**;
- aliquota 0,00 % per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d beni merce)
- aliquota 0,1 % per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota ordinaria **0,86%** valida per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti;

Detrazioni d'imposta

Si conferma che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Abitazione principale

Ai sensi dell'art. 741 punto b si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. punto c della L. 160/2019 si considerano direttamente adibite ad abitazione le seguenti fattispecie:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PERTINENZE

L'art. 741 punto b definisce che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per quanto riguarda l'area fabbricabile questa può considerarsi pertinenziale solo quando è accatastata unitariamente al fabbricato e costituisce pertinenza ai fini urbanistici

AGEVOLAZIONI

la base imponibile IMU è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta del 25%** per cento. Il contratto deve essere stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (Accordo territoriale comuni Provincia di Udine, sottoscritto in data 07/09/2017). Vige l'obbligo dichiarativo IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Novità 2022: La legge di bilancio 2022 ha modificato l'aliquota della riduzione prevista dall'art. 1, c. 48-49, L. 178/2020. Quest'ultima aveva stabilito che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria e' applicata nella misura **del 50%;** (questa riduzione sostituisce quella in vigore fino all'anno 2019 in favore dei cittadini italiani iscritti all'aire e pensionati). Pertanto in seguito a quanto disposto dalla Legge di Bilancio anno 2022 coloro che rientrano in questa fattispecie sono tenuti al pagamento in **misura ridotta del 37,5%.**

Versamenti

Il codice catastale del Comune di San Daniele del Friuli è H816.

I Codici Tributo dell'IMU sono i seguenti:

- **3912** Imu abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune – solo categorie A1/1-A/8-A/9)
- **3916** Imu aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** imu altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3925** imu – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- **3930** imu – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore o uguale a 12,00 (dodici) euro.

ACCONTO 2022 ENTRO 16/06/2022

SALDO 2022 ENTRO 16/12/2022

CALCOLO I.M.U.

Sul sito internet del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it> sulla homepage è possibile accedere al link Anutel/Calcolo Imu22 con cui è possibile calcolare l'importo dovuto per l'I.M.U. anno 2022 eravvedimenti degli anni precedenti, è possibile inoltre predisporre i modelli F24 per il versamento di quanto dovuto.

Il Comune non risponde per eventuali errori di elaborazione o di inserimento dati fatto dagli utenti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del **Ravvedimento Operoso**.

L'art. 10 bis del D.L 124/2019 ha esteso la possibilità sanare versamenti di tributi comunali non effettuati o parzialmente effettuati negli ultimi 5 anni con l'istituto del ravvedimento operoso che prevede sanzioni ridotte per il contribuente.

Questo istituto è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Si riassumono le sanzioni previste per regolarizzazione con ravvedimento in vigore dal 01/01/2020:

0,1 %	Dell'imposta omessa per ogni singolo giorno di ritardo, fino al 14°
1,5 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno
1,67 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno
3,75 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno in cui è commessa la violazione
4,29 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il 30 giugno del 2° anno successivo all'anno in cui è commessa la violazione
5,00 %	Dell'imposta omessa se il versamento ha luogo <u>dopo</u> il 30 giugno del 2° anno successivo all'anno in cui è commessa la violazione

Tassi di interessi per il calcolo del ravvedimento:

Tasso interesse	Periodo
0,5 %	Anno 2015
0,2 %	Anno 2016
0,1%	Anno 2017
0,3 %	Anno 2018
0,8 %	Anno 2019
0,05 %	Anno 2020
0,01%	Anno 2021
1,25%	Anno 2022

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

RATEAZIONI

Visto il disposto dell'art. 796 della Legge n. 160 del 27/12/2019, ove si disciplina che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a seguito di notifica di avviso di accertamento, secondo lo schema indicato:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

***UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI***

Istruttori: Daniele Costantini - Vidoni Alessandro
Via Garibaldi n.23 (piano terra)

Orari di sportello:
martedì e giovedì 10.30-13.00;
e giovedì 16.00-17.00

Tel. 0432/946541-946543
Pec: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it
e-mail serviziotributi@san-daniele.it

**COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI
UFFICIO UNICO DEI SERVIZI TRIBUTARI**

Piazza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano – tel 0432/889507

Pec: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it

Solo contatto telefonico no sportello

Responsabile Servizi Tributarî dell'Unione Collinare: dott.ssa Patrizia MICHELIZZA

Telefono: 0432 / 889507 interno 2644 Fax: 0432 / 889818

e-mail tributi.sandaniele@collinare.regione.fvg.it